

<p>Comune di Futani</p> 	<p>COMUNE DI FUTANI Provincia di Salerno</p>  <p>Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano</p>	<p>Provincia di Salerno</p> 	<p>Regione Campania</p> 
---	--	---	---

ORIGINALE VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 5 Reg. Delib.

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione per la gestione del piano di zona dei servizi socio/sanitari.

L'anno **DUEMILATREDICI**, il giorno **OTTO** del mese di **FEBBRAIO** alle ore **19,00** nella sede Municipale di Futani, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione **STRORDINARIA URGENTE** in seduta **PUBBLICA** di **PRIMA** convocazione

		P.	A.
1	FATIGATI VINCENZO	Presidente	X
2	TRIVELLI POMPEO	Consigliere	X
3	FERRARO PAOLO	Consigliere	X
4	CAPUTO ANIELLO	Consigliere	X
5	CORTESE EDOARDO	Consigliere	X
6	CORTESE VITTORIA	Consigliere	X
7	RUOCCO GENNARO	Consigliere	X
8	RIZZO ERSILIO	Consigliere	X
9	LEONARDIS FRANCESCO	Consigliere	X
10	TROCCOLI RAFFAELE	Consigliere	X
11	CUDA ANNA	Consigliere	X
12	RIZZO ROSANNA	Consigliere	X
13	FLURI ANTONIO	Consigliere	X
	TOTALE		9
			4

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Dr. Pasquale Lepre.

Constatato essere legale il numero degli intervenuti, il dott. Pompeo TRIVELLI, assunta la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita in Consiglio a discutere e deliberare circa l'oggetto sopraindicato.

Avviso di convocazione protocollo n° 0440 del 4/2/2013.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con delibera n. 4 del 10/1/2013 del Coordinamento Istituzionale del Piano di Zona Ambito S/8 veniva approvato lo schema di convenzione per la gestione del piano di zona dei servizi socio-sanitari;

Ritenuto di approvare la medesima convenzione, decorrente dal 1/1/2013 e con scadenza in data 31/12/2015;

Visto il D. Lgvo 267/2000;

Acquisito il prescritto parere di regolarità tecnica;

Con voti unanimi e favorevoli, resi nei modi di legge;

DELIBERA

1. **Di approvare** l'allegata convenzione per la gestione del piano di zona dei servizi socio-sanitari, avente decorrenza dal 1/1/2013 e con scadenza il 31/12/2015, che consta di n.11 articoli e costituisce parte integrante del presente deliberato;
2. **Di trasmettere** copia della presente all'ufficio del Piano di Zona di Vallo della Lucania;
3. **Di dichiarare**, con separata votazione unanime e palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 D.L.vo 18.08.2000, n° 267)

Esaminati gli atti relativi alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere favorevole.

Dalla Residenza Municipale li, 4/2/2013




IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Pasquale LEPRE

ALLEGATO n. 2 delle DELIBERA

E.I. ARBITO S/8

n. 4 del 10/01/2008



- PIANO SOCIALE DI ZONA -

AMBITO TERRITORIALE S/8 -

COMUNE CAPOFILA VALLO DELLA LUCANIA (SA)

CONVENZIONE EX ART. 30 T.U.E.L. del D.Lgs. n. 267/2000
PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI E SOCIO-SANITARI

Convenzione tra le Amministrazioni Comunali afferenti l'Ambito Territoriale S/8, la Provincia di Salerno, l'ASL/Salerno, in materia di integrazione socio-sanitaria, per l'esercizio coordinato delle funzioni amministrative e la gestione associata delle attività previste nel Piano di Zona ai sensi della L. 328/2000 e della L.R. 11/2007.

L'anno **DUEMILATREDICI** addìdel mese di.....alle ore....., secondo le modalità e i termini stabiliti dalle vigenti disposizioni, sono presenti i Sindaci dei Comuni di:

AGROPOLI
ASCEA
CAMPORA
CANNALONGA
CASAL VELINO
CASTELLABATE
CASTELNUOVO CILENTO
CERASO
CICERALE
CUCCARO VETERE
FUTANI
GIOL
LAUREANA CILENTO

LAURITO
LUSTRA
MOIO DELLA CIVITELLA
MONTANO ANTILIA
MONTECORICE
NOVI VELIA
OGLIASTRO CILENTO
OMIGNANO
ORRIA
PERDIFUMO
PERITO
PISCIOTTA
POLLICA

PRIGNANO CILENTO
RUTINO
SALENTO
SAN MAURO CILENTO
SAN MAURO LA BRUCA
SERRAMEZZANA
SESSA CILENTO
STELLA CILENTO
STIO
TORCHIARA
VALLO DELLA LUCANIA
PRESIDENTE PROVINCIA SA
DIRETTORE GENERALE ASL/SA

PREMESSO

- che l'art. 131 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, conferisce alle Regioni e agli Enti Locali tutte le funzioni ed i compiti amministrativi nella materia dei servizi sociali;
- che la legge 8 novembre 2000 n. 328, Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, individua il Piano di Zona dei servizi sociali e socio-sanitari come uno strumento fondamentale per la realizzazione delle politiche di intervento nel settore socio-sanitario;
- che l'esercizio in forma associata di funzioni amministrative inerenti ai servizi sociali e socio-sanitari rappresenta una valida soluzione, soprattutto per gli Enti di minore dimensione, in quanto, assicura una migliore qualità del servizio, una gestione uniforme sull'intero territorio interessato ed un contenimento dei costi relativi;
- che ai fini dello svolgimento in forma associata di funzioni e servizi è necessario procedere alla stipula di apposita convenzione, ai sensi dell'art.30 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- che la Legge Regionale n. 11 del 23 ottobre 2007 "Legge per la dignità e cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328", pubblicata sul BURC n° 57 del 31 ottobre 2007, prevede che i Comuni adottino, su proposta del Coordinamento Istituzionale, le forme associative e modalità di gestione degli interventi o dei servizi programmati nel Piano Sociale del Distretto Sociale, ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- che nel PSR di cui alla sopraccitata DGR n. 694 del 16-04-2009 è stata ribadita la coattività della forma associativa per la gestione integrata dei servizi sociali;

- che la predetta normativa, diretta alla realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali, individua, secondo i principi della responsabilizzazione, della sussidiarietà e della partecipazione, il " Piano di Zona" strumento fondamentale per la realizzazione delle politiche per gli interventi sociali e socio sanitari, con riferimento in special modo alla capacità dei vari attori, istituzionali e sociali di definire nell' esercizio dei propri ruoli e compiti, scelte concertate in grado di delineare opzioni e modelli strategici adeguati per lo sviluppo di un sistema a rete dei servizi sul territorio di riferimento, definito ambito sociale territoriale;
- che i citati Enti hanno espresso la volontà di gestire in forma associata il Piano di Zona dei servizi sociali e socio-sanitari;

TRA GLI ENTI INTERVENUTI SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1- Recepimento della premessa

La premessa è parte integrante della Convenzione.

La presente convenzione disciplina le responsabilità e gli impegni reciproci nei confronti dell' utenza dei seguenti enti:

AGROPOLI	LAURITO	PRIGNANO CILENTO
ASCEA	LUSTRA	RUTINO
CAMPORA	MOIO DELLA CIVITELLA	SALENTO
CANNALONGA	MONTANO ANTILIA	SAN MAURO CILENTO
CASAL VELINO	MONTECORICE	SAN MAURO LA BRUCA
CASTELLABATE	NOVI VELIA	SERRAMEZZANA
CASTELNUOVO CILENTO	OGLIASTRO CILENTO	SESSA CILENTO
CERASO	OMIGNANO	STELLA CILENTO
CICERALE	ORRIA	STIO
CUCCARO VETERE	PERDIFUMO	TORCHIARA
FUTANI	PERITO	VALLO DELLA LUCANIA
GIOI	PISCIOTTA	PRESIDENTE PROVINCIA
LAUREANA CILENTO	POLLICA	SALERNO
		DIRETTORE GENERALE ASI/SA

L' assunzione di responsabilità e dei reciproci impegni è ritenuta condizione imprescindibile per l' attuazione del Piano di Zona dei Servizi Socio-Sanitari da parte delle Amministrazioni che aderiscono alla presente Convenzione e, più in generale, di tutte le Amministrazioni che hanno competenza in tema di servizi socio-sanitari, nonché per la coerente ed efficace conduzione del piano di Zona stesso e per l' attuazione ed il costante miglioramento delle attività e dei servizi previsti dalla Legge 8 novembre 2000, n.328.

I Comuni e gli altri firmatari della presente Convenzione si obbligano a contribuire alla realizzazione degli obiettivi nel Piano di Zona allegato secondo la parte a ciascuno di essi attribuita ed in particolare, ai fini del raggiungimento degli obiettivi medesimi, s' impegnano a seguire il criterio della massima diligenza per superare eventuali imprevisti e difficoltà sopraggiunti con riferimento anche alle attività propedeutiche alla fase esecutiva dei programmi prestabiliti nel Piano di Zona.

2-Finalità

Finalità della presente Convenzione è la piena realizzazione di quanto previsto dal Piano Sociale di Zona, attraverso lo strumento della gestione associata.

In particolare la presente Convenzione si propone di realizzare:

la gestione associata delle attività e dei servizi di cui al successivo art. 3;



la definizione di modalità omogenee di erogazione dei servizi e delle prestazioni conformi alle leggi e alle indicazioni programmatiche;
la razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse a disposizione per le attività oggetto del presente atto;
l'integrazione di concerto con l'ASL Salerno tra i servizi sociali comunali ed i servizi socio-sanitari dell'ASL.

Art.3-Oggetto

La presente Convenzione, stipulata ai sensi dell'articolo 30 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, ha per oggetto:

- a) l'esercizio coordinato delle funzioni amministrative e la gestione in forma associata dei servizi sociali e socio- sanitari previsti nel Piano Sociale di Zona da parte degli Enti convenzionati;
- b) la compiuta definizione dei reciproci rapporti fra i soggetti istituzionali coinvolti nell'attuazione dei servizi e degli interventi previsti nel Piano di Zona;
- c) il recepimento da parte delle Amministrazioni Pubbliche coinvolte dell'accordo di programma avente per oggetto la gestione integrata degli interventi;
- d) la definizione dei ruoli e delle attribuzioni dell'Ufficio di Piano;
- e) l'individuazione dei soggetti pubblici incaricati di agire amministrativamente per la gestione associata delle risorse che confluiscono nel fondo d'Ambito.

Art. 4- Priorità

I Sindaci si impegnano a predisporre:

- 1) la Carta dei Servizi per le principali tipologie di servizi;
- 2) il Regolamento nuovo Ufficio di Piano;
- 3) il Regolamento nuovo Coordinamento Istituzionale;
- 4) l'adozione dei regolamenti necessari alla gestione del sistema integrato locale (ex art. 10 co.2 lett. e), legge regionale 11/2007);
- 5) l'istituzione del Fondo unico d' ambito con trasferimento di tutte le spese relative agli interventi sociali (ex art. 10 co.2 lett. c-d), legge regionale n. 11/2007;
- 6) un' azione di sistema finalizzata ad istituire e generalizzare l' uso del Sistema Informativo Sociale SIS (ex art. 25 L.R. n. 11/2007);
- 7) l' adozione di strumenti di valutazione e monitoraggio del sistema integrato degli interventi e servizi sociali.

Art. 5- Durata

La durata della Convenzione è stabilita in tre anni, decorrente dal 01 GENNAIO 2013 AL 31 DICEMBRE 2015. In assenza di proposte alternative formulate dal Coordinamento Istituzionale, la Convenzione è rinnovata tacitamente, salvo che gli enti aderenti non decidano di porre in essere le procedure di scioglimento anticipato. La facoltà di recesso è garantita da quanto previsto dalla Convenzione.

Art. 6- Comune capofila

Gli enti convenzionati individuano il Comune di Vallo della Lucania quale Comune capofila, attribuendogli responsabilità amministrative e risorse economiche, così come specificato nel presente atto. Il Comune capofila ha la rappresentanza legale dell' Associazione.

Art. 7- Funzioni del Comune capofila

+Il Comune capofila svolgerà le seguenti funzioni:

Adottare tutti gli atti, le attività, le procedure e i provvedimenti necessari all'operatività dei servizi e degli interventi previsti dalla presente Convenzione;

ricevere da parte delle amministrazioni competenti le risorse necessarie per l'attuazione delle misure previste dal Piano di Zona e trasferirle agli enti convenzionati, secondo gli indirizzi previsti dal Coordinamento Istituzionale;

adottare e dare applicazione ai regolamenti ed altri atti necessari a disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento degli interventi e dei servizi socio;

esercitare ogni adempimento amministrativo, ivi compresa l'attività contrattuale, negoziale o di accordo, con altre pubbliche amministrazioni o privati;

verificare la rispondenza dell'attività gestionale con le finalità di cui alla presente Convenzione;

provvedere ad apportare le necessarie modifiche al Piano sociale di Zona, in occasione degli aggiornamenti periodici ovvero in esecuzione di specifiche integrazioni e/o modifiche richieste dalla Regione, supportato dall'Ufficio di Piano di Zona e previa formulazione di indirizzi puntuali da parte del Coordinamento Istituzionale;

rappresentare presso enti ed amministrazioni i soggetti sottoscrittori del Piano di Zona.

Il sindaco del Comune capofila assume la rappresentanza legale nei rapporti con i terzi ed in giudizio. Il Comune capofila controlla l'esecuzione delle deliberazioni del Coordinamento Istituzionale, le azioni finalizzate a rafforzare la collaborazione tra gli enti convenzionati e relaziona periodicamente al Coordinamento stesso sull'andamento delle attività previste dal Piano di Zona.

Art. 8 - Coordinamento Istituzionale

Il Coordinamento è formato dai Sindaci dei Comuni aderenti all'Ambito Territoriale S/8, dal presidente della Provincia, dal Direttore Generale della ASL.

Il coordinamento è convocato dal Sindaco, o da suo delegato, del Comune capofila di Vallo della Lucania, almeno una volta al mese e comunque quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti e le decisioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni devono avere indicato un ordine del giorno che sarà comunicato nell'avviso di convocazione da inoltrare ai componenti del Coordinamento Istituzionale almeno cinque giorni prima.

Il Coordinatore dell'Ufficio Di Piano partecipa al Coordinamento Istituzionale ed esprime i propri pareri sulla programmazione delle politiche sociali; il processo verbale è redatto dal Coordinatore dell'Ufficio di Piano. Si demanda al Regolamento sul funzionamento del Coordinamento Istituzionale la disciplina specifica sul funzionamento dell'Organo Istituzionale.

Art 9- Funzioni del Coordinamento

La funzione di indirizzo programmatico e di controllo politico-amministrativo del Piano di Zona dell'ambito S/8 è riservata al Coordinamento Istituzionale.

In particolare il Coordinamento Istituzionale:

- approva il Piano di Zona, con cadenza triennale entro il 31 dicembre dell'ultimo anno di ciascun triennio;
- verifica la corrispondenza dell'attività gestionale con le finalità di cui al Piano di Zona;



Art.12- Competenze del Coordinatore dell'Ufficio di Piano

Il Coordinatore dell'Ufficio di Piano sovrintende a tutte le attività necessarie per il buon funzionamento dell'ufficio stesso, in particolare:

- garantisce, su tutto il territorio dell'ambito, una programmazione condivisa ed una regolamentazione omogenea della rete dei servizi sociali;
- segue l'esercizio delle funzioni attribuite all'Ufficio di Piano, interpellando direttamente, se necessario, gli Uffici o i Responsabili degli interventi di competenza;
- è responsabile dell'attuazione dei programmi affidati all'Ufficio di Piano, nel rispetto delle leggi, delle direttive regionali, degli indirizzi ricevuti dal Coordinamento Istituzionale;
- promuove la definizione di Accordi di Programma e Convenzioni con altri enti;
- sollecita le Amministrazioni o gli Uffici in caso di ritardi o di inadempimenti;
- coordina i Responsabili degli interventi che prendono in carico direttamente tutti i provvedimenti connessi ai compiti e alle attività delle funzioni amministrative affidate al Piano di Zona.

Al Coordinatore compete l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi concernenti il Piano di Zona, secondo quanto disposto dalla presente Convenzione, compresi tutti gli atti che impegnano gli enti convenzionati verso l'esterno, la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, ivi compresi autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, con annessa responsabilità, in via esclusiva, per il conseguimento dei risultati, nell'ambito dei programmi e degli atti d'indirizzo definiti dal Coordinamento Istituzionale.

Art.13- La gestione del Piano di Zona - Rapporti finanziari tra gli Enti contraenti

Gli enti aderenti all'Ambito Territoriale S/8 affidano la gestione del Piano di Zona all'Ufficio di Piano. Le attività del Piano di Zona saranno finanziate con le risorse economiche messe a disposizione annualmente dal fondo per le politiche sociali, sulla scorta del piano di riparto regionale, adottato dalla Regione Campania, nell'esercizio delle funzioni conferite dagli articoli 131 e 132 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dalla Legge n.328/2000, in relazione alle indicazioni del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali predisposto dal governo; i Comuni aderenti all'Ambito si impegnano a compartecipare per l'attuazione del Piano complessivo degli interventi con una spesa in linea con la media degli stanziamenti dell'ultimo triennio e comunque non inferiore a 7,20 euro per abitante.

Art. 14 - Azioni ammissibili in via giurisdizionale

Sono ammissibili, in via giurisdizionale:

- l'azione contra silentium in caso di inerzia;
- l'impugnativa dell'atto difforme dalla Convenzione deducendo come vizio di legittimità dell'atto la contrarietà alla Convenzione;
- l'azione di risarcimento danni, in via ordinaria, come conseguenza dell'annullamento del silenzio o del provvedimento difforme dalla convenzione.

Art. 15 - Foro competente

Per qualsiasi controversia relativa al presente atto, inclusa la sua interpretazione e/o esecuzione, si conviene di eleggere esclusivamente il Foro di Vallo della Lucania, salvo le competenze inderogabili previste dalla legge.

- predispone gli indirizzi per l'organizzazione dei servizi e per l'eventuale affidamento di essi ai soggetti previsti dall'art. 1 comma 5, della Legge 8 novembre 2000, n. 328;
- predispone gli indirizzi per il reperimento di personale professionale qualificato cui affidare i servizi;
- individua le competenze e le professionalità necessarie di concerto con il Coordinatore dell'Ufficio di Piano;
- promuove e ratifica l'attività dell'Ufficio di Piano di Zona secondo gli indirizzi espressi dagli organi collegiali dei diversi enti aderenti all'Ambito S/8;
- definisce e predispone gli indirizzi, per l'organizzazione dei servizi e per l'eventuale affidamento di essi e le procedure che devono essere applicate uniformemente dai Comuni;
- approva i regolamenti e gli atti relativi la gestione in forma associata dei servizi;
- provvede ad ogni altra incombenza atta ad assicurare il migliore raggiungimento degli scopi previsti dal Piano di Zona.

Art. 10- Ufficio di Piano

Gli enti aderenti costituiscono con la presente Convenzione, ex art. 30, 4° comma del D. Lgs. n. 267/2000, un ufficio comune denominato "Ufficio di Piano", quale struttura di coordinamento intercomunale a natura tecnico-amministrativa, nonché lo strumento della forma associativa prescelta dai comuni per l'attuazione del piano di Zona.

L'Ufficio di Piano è dotato di risorse umane aventi le competenze tecniche e le capacità professionali necessarie all'efficace svolgimento delle funzioni e dei compiti assegnati all'ufficio stesso. Si demanda al Regolamento sul funzionamento dell'Ufficio di Piano e sul FUA la disciplina specifica sul composizione dell'Ufficio di Piano e sulle forme di reclutamento dei relativi componenti.

Art.11- Competenze Ufficio di Piano


L'Ufficio di Piano avrà le seguenti competenze:

- predisporre gli atti per il reperimento di personale professionale-qualificato per servizi che richiedono specifiche-competenze professionali;
- predisporre gli atti per l'organizzazione dei servizi e per l'eventuale affidamento di essi ai soggetti previsti dall'art. 1 comma 5, dalla Legge 8 novembre 2000, n. 328;
- definire gli atti finanziari per la gestione corrente dell'Ufficio di Piano medesimo ed, in qualità di responsabile, per la gestione del Fondo di ambito;
- assistere gli uffici degli enti aderenti all'Ambito S/8 nelle procedure di affidamento dei servizi;
- organizzare la raccolta delle informazioni e dei dati al fine della realizzazione del sistema di monitoraggio e valutazione;
- predisporre tutti gli atti necessari all'assolvimento, da parte del soggetto capofila, dell'obbligo di rendicontazione;
- predisposizione in accordo con i servizi sociali e sanitari, della porta unitaria d'accesso (P. U. A.) e dell'unità di valutazione integrata (U. V. I.);
- programmazione socio-sanitaria;
- predisposizione di Piani di Comunicazione Sociale;
- raccordo con i servizi sociali ed il segretariato sociale;
- formulare indicazioni e suggerimenti diretti al Coordinamento in tema di iniziative di formazione ed aggiornamento degli operatori, di rimodulazione delle attività previste dal Piano di Zona, di acquisizione di diverse competenze o nuove figure professionali per l'espletamento dei propri compiti;
- predisporre una relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano di Zona con l'indicazione del livello di attuazione e del grado di soddisfazione dell'utenza.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:
Approvazione schema di convenzione per la gestione del piano di zona dei servizi socio/sanitari.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Arch. Vincenzo FATIGATI



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Pasquale LEPRE

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione:

è pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, L. n° 69/2009)

Futani, li 12/02/2013



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Pasquale LEPRE


ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 12/02/2013..... ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 il giorno 14/02/2013.....

- Essendo decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione

X Essendo dichiarata immediatamente eseguibile

Futani, li 14/02/2013



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Pasquale LEPRE